

Codice A1618A

D.D. 1 marzo 2025, n. 143

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in sanatoria per lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE S.S.A. DI COSTA EMANUELA (C.F. omissis - P.IVA 03596760045) Sede legale: VIA TREZZO TINELLA 36 - CASTINO Sede intervento: VIA TREZZO TINELLA 36 - CASTINO (F. 1 partt.15p-18-20-52-64p).



ATTO DD 143/A1618A/2025

DEL 01/03/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in sanatoria per lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE S.S.A. DI COSTA EMANUELA (C.F. (omissis) - P.IVA 03596760045)
Sede legale: VIA TREZZO TINELLA 36 - CASTINO
Sede intervento: VIA TREZZO TINELLA 36 - CASTINO (F. 1 partt.15p-18-20-52-64p)

1. PREMESSO CHE:

- l'impresa in oggetto risultava autorizzata per la modificazione/trasformazione d'uso del suolo di superfici boscate sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in LOCALITA' LAZZARITI - VIA TREZZO TINELLA 36 - CASTINO (F. 1 partt.15p-18-20-52-64p) con i seguenti provvedimenti:

- provvedimento Suap Alta Langa del 19/08/2020, comprensivo dell'Autorizzazione allo svincolo idrogeologico rilasciata dal Settore Tecnico regionale di Cuneo con prot. 00040259/2020 del 19/08/2020;
- determinazione dirigenziale n. 118/A1618A/2023 del 01/03/2023, rilasciata dal Settore tecnico Piemonte Sud - Direzione Ambiente, Energia, Territorio, di proroga al 03/08/2024 del termine di fine lavori stabilito con provvedimento autorizzativo n. 40259/A1816A del 19/08/2020;

- l'intervento riguardava lavori di movimento terra finalizzati al pareggiamento agricolo per l'impianto di nuovo vigneto, su una superficie stimata totale pari a 12.735 m², tutti coperti da bosco, con scavi e i riporti pari a 15.232,41 m³;

- come da comunicazioni integrative pervenute il 22/02/2023 (prot. n. 00026764 del 23/02/2023) relative all'istanza di proroga, i lavori risultano iniziati in data 03/08/2021 e la società ha provveduto al versamento pari a € 8.034,20 al fine di assolvere agli obblighi di cui alla L.R. 4/2009

e s.m.i., art. 19;

- con D.D. n. 93/A1618A/2024 del 21/02/2024 del Settore tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte, si diffidava la Società alla sospensione dei lavori eseguiti di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria, in quanto, a seguito di sopralluogo svoltosi alla presenza dei funzionari del Settore Tecnico Piemonte Sud, del Settore tecnico regionale di Cuneo e dei Carabinieri forestali in data 02/02/2024, si verificavano alcune difformità prevalentemente nel sistema di regimazione delle acque meteoriche rispetto al progetto presentato e nel rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi;

- con nota del 24/07/2024 (prot. n. 00135265 del 29/07/2024) perveniva istanza in sanatoria relativamente ad una superficie leggermente ridotta rispetto a quella precedentemente autorizzata, (pari a 11.000m²), ricadente sul F. 1 partt. 15p, 18, 20 e 64 e per movimenti terra pari a 15.232 mc;

- in data 27/12/2024 (prot. 00220484 del 30/12/2024) la documentazione veniva integrata, a seguito di richiesta del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (prot. n. 00135102 del 29/07/2024);

2. CONSIDERATO CHE:

- gli interventi sono soggetti ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 e, in quanto trasformazione d'uso del suolo, non ricadono nei casi di esclusione, come normati all'art. 11 c. 1 lett. c della LR 45/89;

- per quel che riguarda i lavori realizzati in difformità dal titolo autorizzativo è stato necessario provvedere ad una valutazione della compatibilità delle opere stesse con l'equilibrio idrogeologico locale;

3. RICHIAMATE le note del 18/07/2024 di prot. 00128458 e del 19/12/2024 di prot. n. 00216058 con cui si chiedeva il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00027614 del 20/02/2025, in merito al progetto in sanatoria, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale (ALLEGATO A);

5. RICHIAMATA anche l'osservanza delle prescrizioni obbligatorie e vincolanti di cui all'autorizzazione allo svincolo idrogeologico rilasciata dal Settore Tecnico regionale di Cuneo con atto prot. 00040259/2020 del 19/08/2020;

6. PRESO ATTO CHE la Società richiedente ha provveduto al pagamento della sanzione a seguito di Processo Verbale n. 21/24 da parte del Comando regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Nucleo di Cortemilia - a carico di Costa Emanuela;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra

l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP Unione Montana Alta Langa; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la *regolarità amministrativa* del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, contenente le prescrizioni rilasciate dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00027614 del 20/02/2025, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI RICHIAMARE anche l'osservanza delle prescrizioni obbligatorie e vincolanti di cui all'autorizzazione allo svincolo idrogeologico rilasciata dal Settore Tecnico regionale di Cuneo con prot. 00040259/2020 del 19/08/2020;

C. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989 la SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE S.S.A. DI COSTA EMANUELA (C.F. *omissis* - P.IVA 03596760045) con sede legale in VIA TREZZO TINELLA 36 - CASTINO alla ripresa dei lavori ancora in corso per la conclusione dell'intervento come da progetto di sanatoria, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti in lavori di movimento terra finalizzati al pareggiamento agricolo per l'impianto di nuovo vigneto, nel Comune di CASTINO su superfici di cui al F. 1 partt. 15p, 18, 20 e 64 - superficie totale di intervento pari a 11.000 m², non boscati, per un volume complessivo di movimento terra pari a 15.232,41 m³;

D. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto di sanatoria approvato (ns. prot. n. 00135265 del 29/07/2024 e s.m.i.), alle condizioni e prescrizioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e all'osservanza delle prescrizioni obbligatorie e vincolanti di cui all'autorizzazione allo svincolo idrogeologico rilasciata dal Settore Tecnico regionale di Cuneo con prot. 00040259/2020 del 19/08/2020;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP del Comune Unione Montana Alta Langa;

- ha validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP del Comune Unione Montana Alta Langa; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a inviare preventiva comunicazione di ripresa dei lavori a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto come da autorizzazione allo svincolo idrogeologico rilasciata dal Settore Tecnico regionale di Cuneo con prot. 00040259/2020 del 19/08/2020 e successivamente come modificato e integrato dal presente provvedimento ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP Unione Montana Alta Langa per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

G. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud - A1618A

Protocollo (*) /A1816B
(* metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo)

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1422/2024C

Oggetto: **RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;** –
Richiesta di **parere** per autorizzazione, in sanatoria, alla modificazione/trasformazione
di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, per difformità realizzate su
fabbricato ad uso agricolo, nel Comune di Castino (CN), località Lazzariti
Richiedente: società agricola Santa Maria delle grazie di Emanuela Costa
Parere geologico tecnico

In data 20/12/2024, ns. prot. 60952, è stata condivisa dal Settore in indirizzo, documentazione integrativa in merito all'istanza della società agricola Santa Maria delle grazie di Emanuela Costa per l'autorizzazione in sanatoria, ai sensi della L.R. 45/1989, per lavori eseguiti in difformità a quanto autorizzato (con provvedimento SUAP Alta Langa del 19/08/2020) in località Lazzariti nel Comune di Castino (CN) in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del dott. Ing. Geol. Massimo Massobrio, redatti in seguito alla richiesta formulata dal settore scrivente con nota del 29/07/2024 prot. 00135102 ripresa nella nota del settore tecnico piemonte sud costituiti da:

- relazione tecnica integrativa,
- Tav.03.1.s e Tav.04.1.s che evidenziano stato di fatto ed i lavori ancora da eseguire

Dall'esame istruttorio, eseguito dai funzionari incaricati sulla base della documentazione progettuale e dei sopralluoghi effettuati in data 14/02/2025 si ritiene che gli interventi proposti siano compatibili con l'assetto idrogeologico locale e si esprime pertanto parere favorevole alla loro autorizzazione in sanatoria.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici-tecnici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della L.R. 45/1989 autorizzazione, in sanatoria, alla modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

a vincolo idrogeologico, nel comune di Castino (CN), località Lazzariti da parte della società agricola Santa Maria delle grazie di Emanuela Costa a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- i lavori siano eseguiti, in particolare nelle porzioni maggiormente acclivi e boscate, senza soluzione di continuità evitando di lasciare scavi aperti;
- non siano accumulati materiali di scavo lungo il versante

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Monica AMADORI

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)

I funzionari istruttori
L. Salsotto – tel. 0171321911
A. Pagliero – tel. 0171328495
M Garro – tel. 0171321911